

INFORTUNIO IN ITINERE

CHIETI 8 GIUGNO 2018

San Giovanni Teatino



Cosa succede in italia?



Cosa succede in strada?

2013

- **182.700** incidenti stradali con lesioni a persone
- **3400** morti entro il trentesimo giorno
- **259.500** feriti

Rispetto al 2012 in diminuzione:

- n° incidenti con lesioni a persone (-2,2%)
- n° morti (-6,9%)
- n° feriti (-2%)

Indice di mortalità (*rapporto tra n° morti e n° incidenti con lesioni x 100*)
secondo la **localizzazione** dell'incidente:

- **4,62 strade extraurbane principali**
- 3,44 autostrade
- 1,04 strade urbane e extraurbane secondarie

Cosa succede in strada?

Gli incidenti stradali nell'ambito dell'attività lavorativa determinano circa il 4% degli infortuni sul lavoro

quasi la metà

avvengono su strada

(in **itinere**

e in **occasione di lavoro**)

Classificazione Unità Professionali

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
Professioni tecniche;
Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio;
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi;
Artigiani, operai specializzati e agricoltori;
Conduttori di impianti, operai e conducenti di veicoli;
Professioni non qualificate;
Forze Armate.



Quando è in Itinere?

NON SOLO IN MACCHINA

Per infortunio in itinere si intende quello intervenuto nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.



DEFINIZIONE INAIL

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto da lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità.



Infortunio in itinere indennizzabile quando:

Criterio Spaziale

Nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'assicurato l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione.

Infortunio in itinere indennizzabile quando:

Criterio Temporale

Nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda.

Infortunio in itinere indennizzabile quando:

Criterio Liberale...

Necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro.

DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Esigenze umane e di vita del
lavoratore.

Diritto alla famiglia, diritto e
libertà di fissazione della
residenza, al diritto alla salute,
alla vita sociale, al tempo libero
ecc.



D.LGS. 38/2000


Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate

E' TUTELATO

l'infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:



durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro



durante il normale percorso che collega 2 luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro



durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale

D.LGS. 38/2000

L'infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:




in attuazione di una direttiva del datore di lavoro



per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti

L'assicurazione opera anche nel caso di:



utilizzo del mezzo privato, purché necessitato

INFORTUNIO IN ITINERE: D.LGS. 38/2000

GLI ELEMENTI VALUTATIVI PER INDENNIZZABILITA'



La normalità del percorso

La mancanza di un servizio di mensa aziendale o luogo convenzionato (*per il caso particolare di infortunio occorso durante la pausa pranzo*)

La necessità di eventuali soste o deviazioni

La necessità dell'utilizzo del mezzo privato

NORMALITÀ' DEL PERCORSO

Il normale percorso
generalmente coincide
con



Il percorso più breve e diretto

Il percorso più lungo e
meno diretto può essere
giustificato



solo da particolari condizioni di
viabilità

**traffico, lavori in
corso ecc.**

Il percorso può avvenire a
piedi, con mezzi pubblici,
con mezzo di trasporto
privato



purché necessitato o percorsi
misti

**in parte a piedi, in parte
con altri mezzi**



Luogo di abitazione

Luogo dove l'assicurato dimora con una certa stabilità

Può non coincidere con la residenza anagrafica




Può prevalere sulla residenza anagrafica


Scelta del luogo di lavoro:

Se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è normale se la distanza tra i 2 luoghi è ragionevole, tenuto conto delle esigenze familiari

Luogo di lavoro è



**Sia il luogo dove l'assicurato
presta abitualmente la propria
attività lavorativa**



**Sia ogni luogo dove deve recarsi per
ragioni lavorative**

Ai fini del riconoscimento dell'infortunio



Può essere equiparato al luogo di lavoro:

il Luogo dove viene svolta l'attività formativa



il Luogo dove avviene la consegna
degli “attrezzi” di lavoro



Ai fini del riconoscimento dell'infortunio



Può essere equiparato al luogo di lavoro:

ogni luogo in cui l'assicurato si reca su ordine del datore di lavoro



Ambulatorio INAIL = visite di controllo



Durante la pausa mensa


E' tutelato l'infortunio in itinere avvenuto nel percorso tra il luogo di lavoro ed il luogo di consumazione abituale dei pasti, solo quando:

All'interno del luogo di lavoro non sia presente un servizio di mensa aziendale

Non è stato individuato un luogo convenzionato per la consumazione dei pasti



Durante la pausa mensa



* Cass. N. 25742/2007

Deviazione



Un percorso estraneo a quello lavorativo che comporta una modificazione del tragitto

Non è tutelato il relativo tratto di strada

Interruzione

Ogni sosta effettuata durante
il normale tragitto



una breve sosta compiuta dal lavoratore nel percorso dalla
abitazione al lavoro, CHE NON ALTERI LE CONDIZIONI DI
RISCHIO per l'assicurato, non integra l'ipotesi di “interruzione”
ai fini dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere*

*Corte Costituzionale 11/01/2005

Deviazioni o interruzioni necessitate



Forza maggiore (malore, viabilità interrotta)

Sono tutelate le deviazioni e le interruzioni dovute a:




Esigenze essenziali ed improrogabili (maltempo, esigenze familiari)



Obblighi (Soccorso)

“Necessitato”

Il termine necessitato viene identificato con quello più ampio di “GIUSTIFICATO”, per criteri di ragionevolezza e di meritevolezza della scelta.




Utilizzo del mezzo privato



Utilizzo del mezzo privato

Ai fini dell'indennizzabilità, l'utilizzo del mezzo privato:

Si considera necessitato
quando:



Non esistono mezzi pubblici di
trasporto che collegano il luogo di
abitazione con il luogo di lavoro



Utilizzo del mezzo privato

Ai fini dell'indennizzabilità, l'utilizzo del mezzo privato:

Si considera necessitato
quando:



Non c'è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro. Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un'ora per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile



Utilizzo del mezzo privato

Ai fini dell'indennizzabilità, l'utilizzo del mezzo privato:

Si considera necessitato
quando:




I tempi di attesa derivanti dall'uso dei mezzi pubblici rendessero
troppo lunga l'assenza del lavoratore dalla famiglia



Utilizzo del mezzo privato

Ai fini dell'indennizzabilità, l'utilizzo del mezzo privato:

Si considera necessitato
quando:



> 1 Km



E' notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l'uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1 Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto



Utilizzo del mezzo privato: criterio di ragionevolezza

La verifica della necessità dell'utilizzo del mezzo privato, deve essere effettuata caso per caso, in base al criterio della **RAGIONEVOLEZZA**

**Tenendo
conto:**

Lunghezza dei percorsi

**Tempi di attesa dei mezzi
pubblici**



Utilizzo del mezzo privato: criterio di ragionevolezza


La verifica della necessità dell'utilizzo del mezzo privato, deve essere effettuata caso per caso, in base al criterio della **RAGIONEVOLEZZA**

**Tenendo
conto:**


**Possibilità per il lavoratore di
soggiornare in luogo diverso da
quello lavorativo**

**Entità delle distanze intercorrenti
tra luogo di abitazione e lavoro o tra
il lavoro e la fermata mezzi**

Utilizzo mezzo privato



Utilizzo mezzo



Tutela del lavoratore trasportato

Quando più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato necessitato




La tutela è estesa, oltre al conducente, ANCHE AI TRASPORTATI



Sono giustificate e tutelate le deviazioni per andare a prendere i colleghi.

Esclusione della tutela



CONCETTO DI RISCHIO!



Rischio Generico

Non ha alcuna relazione con le attività lavorative e grava in maniera uguale su tutti i cittadini.

In caso di incidente “rischio generico” quindi NO infortunio indennizzabile.



Rischio Specifico

Diretta relazione,
nesso eziologico di causa/effetto
con l'attività lavorativa svolta dal
soggetto, quindi gli incidenti che
accadono sono sempre considerati
infortuni sul lavoro, quindi
indennizzabili.



Esclusione della tutela

RISCHIO ELETTIVO

Per rischio elettivo si intende la particolare situazione nella quale il lavoratore venga a trovarsi per **SCELTA PURAMENTE ARBITRARIA**, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti la normale attività.



Esclusione della tutela

Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da rischio elettivo

**Deviazioni
o soste effettuate per esigenze
personali**

**Deviazioni effettuate
per scelta del lavoratore (es. ragioni
sindacali)**



Esclusione della tutela

Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da rischio elettivo

**Violazione del codice
della strada (es. gara di velocità con altri
veicoli)**



Esclusione della tutela

MA ANCHE...

**Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da
rischio elettivo**

Cagionati da abuso di **ALCOLICI**,
PSICOFARMACI o dall'uso non terapeutico di
STUPEFACENTI o **ALLUCINOGENI**



Esclusione della tutela

MA ANCHE...

**Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da
rischio elettivo**

Occorsi agli assicurati se, come conducente,
è sprovvisto di regolare abilitazione di guida.



Esclusione della tutela

MA ANCHE...

**Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti da
rischio elettivo**

Dolosi (mentre è indennizzato l'infortunio
dovuto ad imprudenza, negligenza ed
imperizia del lavoratore, in quanto rientrano
nel rischio assicurativo)

Condizioni di risarcibilita'






**In caso di tragitto con il
MEZZO PUBBLICO**

**o a
PIEDI**



Condizioni di risarcibilita'



1. Finalità Lavorative
2. Normalità del tragitto
3. Compatibilità degli orari dei mezzi pubblici

Condizioni di risarcibilita'



Mezzo privato:

1. Finalità Lavorative
2. Normalità del tragitto
3. Assenza di interruzioni o deviazioni per motivi personali
4. Incompatibilità orari mezzi pubblici;
5. Lunghezza percorso $> 1\text{Km}$



Ai fini dell'istruttoria amministrativa del caso, è necessario inviare all'Inail:

DENUNCIA DI
INFORTUNIO

+

CERTIFICAZIONE
MEDICA

+

QUESTIONARI *PER*
INFORTUNIO IN ITINERE

Responsabilità Civile di Terzi

L'INAIL:



esercita **azione di rivalsa**, ossia azione con cui l'Istituto fa valere, nei confronti del terzo responsabile, il diritto al rimborso delle prestazioni erogate per infortunio

diffida l'assicurato a non pregiudicare il proprio diritto di rivalsa

comunica al terzo responsabile l'ammissione del caso ad indennizzo, quantificandone il costo e la propria volontà ad ottenere il rimborso delle relative spese

Indennizzo diretto

I soggetti danneggiati in incidenti stradali causati da terzi possono

a determinate condizioni

essere risarciti direttamente dal proprio Istituto Assicuratore RCA (artt. 149-150 T.U.)

CONDIZIONI

- due veicoli a motore coinvolti (esclusione di tamponamenti a catena)
- veicoli immatricolati in Italia, identificati e regolarmente assicurati RCA
- sinistro avvenuto in Italia e relativo a urto tra due veicoli

COPERTURA ASSICURATIVA ART. 149 T.U.

- Danni ai veicoli, alle cose trasportate e alla persona del conducente non responsabile
- Per il solo conducente viene risarcito il danno alla persona, ma di lieve entità (> 9%)

Concludendo?

Patronati
L. d'Italia



**Flavia ha subito
un incidente mentre
andava a lavoro
in bicicletta.
È infortunio
in itinere?**



Concludendo?



L'infortunio ciclistico in itinere NON è indennizzabile quando la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro è così esigua da rendere superfluo l'uso della bicicletta.



Grazie

ABETTA CURCIO
SSIMO SIMONETTI